



COMUNE DI  
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
N° 28 DEL 30-04-2021**

**OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023.  
Aggiornamento capacità assunzionale in base alle risultanze del rendiconto  
dell'esercizio 2020 e approvazione modifica.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore 20:40, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai fini di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto sindacale n. 16 del 30.10.2020.

Eseguito l'appello risultano, in collegamento audio-video:

<b>Rizzo Maria Assunta</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Dalto Loris</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>P</b>
<b>Botteon Cristiano</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Comuzzi Giorgio</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Meneghin Claudia</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

Il Sindaco Rizzo Maria Assunta assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023. Aggiornamento capacità assunzionale in base alle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2020 e approvazione modifica.**

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Giunta comunale n. 73 del 19.11.2020, di approvazione della modifica alla struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Feletto e del nuovo organigramma dei servizi e degli uffici;
- di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2020, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023, successivamente modificato;
- di Giunta comunale n. 100 del 30.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- di Giunta comunale n. 5 del 28.01.2021, con la quale si è provveduto ad integrare il P.E.G. 2021/2023 con il Piano della performance 2021/2023;

RAMMENTATO che:

- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 cit. prevede che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- l'art. 6, comma 6, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”*;

VISTE le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche”*, adottate con D.M. 08.05.2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, secondo quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO:

- che le suddette linee guida *“definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*;
- che la dotazione organica, secondo l’impostazione definita dalla suddette linee guida, si sostanzia per tutte le pubbliche amministrazioni in una dotazione di spesa potenziale massima e che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*;

DATO ATTO quindi che, in ossequio all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l’esistenza di oneri connessi con l’eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall’ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato;
- dovrà indicare nel piano triennale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58, il quale introduce una nuova disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato negli enti locali, in base alla sostenibilità finanziaria, disponendo che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. (...)”*;

VISTO il Decreto 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato nella G.U. del 27.04.2020, n. 108, attuativo del sopracitato art. 33 D.L. 34/2019, la cui disciplina trova applicazione a decorrere dal 20.04.2020;

VISTA la circolare n. 17102/110/1, emanata l’8 giugno 2020, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno,

avente ad oggetto il decreto ministeriale in materia di assunzioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11-9-2020;

DATO ATTO che la normativa sopra citata introduce una nuova disciplina della capacità assunzionale dei comuni per rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

DATO ATTO in particolare che, ai sensi dell'art. 4 del decreto, gli enti che si collochino al di sotto del valore soglia individuato dal medesimo decreto possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, il Comune di San Pietro di Feletto appartiene alla fascia demografica "e" relativa ai comuni da 5.000 a 10.000 abitanti (popolazione al 31.12.2020: n. 5.130 abitanti) per i quali il valore soglia tra spese di personale ed entrate correnti è pari al 26,9%;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 5 del decreto, in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i Comuni che si trovino al di sotto della soglia del 26,9% possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 entro determinate percentuali, nel rispetto del valore soglia del 26,9% sopra indicato, del fabbisogno del personale e dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 12.11.2020 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2021 – 2022 – 2023";

DATO ATTO che con deliberazione consiliare in data odierna è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020, per cui necessita adeguare la determinazione della capacità assunzionale dell'ente in base alle risultanze di detto rendiconto, che costituisce ora l'ultimo approvato;

PRESO ATTO altresì della necessità di modificare la dotazione organica ed il fabbisogno triennale del personale approvato, prevedendo, nell'annualità 2021, presso il servizio Amministrativo e Finanziario, l'assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di istruttore amministrativo-contabile cat. C, subordinatamente alla conclusione con esito positivo del periodo di prova presso altro ente del dipendente dimissionario, e presso il Servizio Socio-Culturale, l'assunzione di un dipendente a tempo parziale 18/36 e indeterminato, con il profilo di assistente sociale, cat. D, posto di nuova istituzione;

DATO ATTO che l'art. 2 del più volte citato decreto 17.03.2020 definisce "(...):

*a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;*

*b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata."*

DATO ATTO altresì che la richiamata circolare ha fornito ulteriori chiarimenti al fine di dare uniformità di indirizzo:

- la spesa complessiva del personale va definita con riferimento alle voci riportate in BDAP: U.1.01.00.00.000, U.1.03.02.12.001, U.1.03.02.12.002, U.1.03.02.12.003, U.1.03.02.12.999;
- le entrate, analogamente, fanno riferimento agli aggregati BDAP accertamenti: 01 entrate titolo I, 02 entrate titolo II, 03 entrate titolo III, rendiconto della gestione, accertamenti;
- il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente del bilancio;
- “Nel caso dei Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2018;
- del Consiglio Comunale n. 15 del 30 giugno 2020 di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019;

VISTE le comunicazioni di Savno S.r.l., società cui è affidata dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave la gestione dei rifiuti, in data 20.07.2020, acquisita al prot. n. 8576, e in data 16.04.2021, acquisita al prot. n. 4770, con le quali sono stati forniti i dati relativi alle entrate TARI, annualità 2018, 2019 e 2020 e relativi FCDE;

VISTA la deliberazione n. 125/2020/PAR del 23.09.2020, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la quale vengono date indicazioni sui correttivi da utilizzare nella predisposizione dei conteggi della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi del D.L. 34/2019, allorché la medesima spesa coinvolga più enti, ad esempio nel caso di convenzioni di segreteria;

VERIFICATO che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti degli esercizi 2018-2020, emerge quanto segue, come da allegato A) alla presente deliberazione:

- la spesa di personale da rendiconto 2020, calcolata aggiungendo ai valori derivanti dalle modalità indicate nella circolare, sopra descritte, l’importo trasferito nel medesimo esercizio al Comune di Susegana per la convenzione di Segreteria vigente, considerata quale spesa continuativa ed attinente, ammonta ad € 740.068,98, con una incidenza di spesa sulla media delle entrate correnti 2018/2020, al netto del F.C.D.E. 2020, quantificate in € 3.344.198,92, pari al 22,13%, al di sotto della percentuale del 26,90% fissata dalla tabella 1 dell’art. 4, comma 1, del decreto;
- la facoltà assunzionale disponibile per assunzioni a tempo indeterminato per il triennio considerato ammonta ad € 159.520,53, somma corrispondente al minor valore tra la percentuale di cui alla tabella 2 del decreto per ciascun anno del triennio considerato e la somma disponibile entro la soglia del 26,9%, pari a € 899.589,51, di cui alla tabella 1 del medesimo decreto;
- non sussistono facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, utilizzabili ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto;

DATO ATTO che:

- l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze*

*funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;*

- l'art. 19 comma 8 della legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che l'art. 91 del medesimo decreto prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;*

VERIFICATO che, in occasione dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale 2021-2023, è stata effettuata dai Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, in esito alla quale non sono emerse eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendessero necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra citato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

TENUTO conto delle esigenze organizzative dei servizi comunali e delle cessazioni di personale a tempo indeterminato programmate o prevedibili;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 19.06.2019, n. 56 *“(…) al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

RITENUTO alla luce della istruttoria compiuta:

- di aggiornare la capacità assunzionale del Comune di San Pietro di Feletto sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2020, calcolata per il triennio 2021/2023 ai sensi della disciplina di cui al DM 17.03.2020, come risultante dal prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la modifica al fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, come risultante dal prospetto allegato sub B) prevedendo anche, nell'annualità 2021, presso il servizio Amministrativo e Finanziario, l'assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di istruttore amministrativo-contabile cat. C, subordinatamente alla conclusione con esito positivo del periodo di prova presso altro ente di dipendente dimissionario, e l'assunzione

presso il Servizio Socio-Culturale di un dipendente a tempo parziale 18/36 e indeterminato, con il profilo di assistente sociale, cat. D;

- di dare atto che il piano risulta compatibile con la capacità assunzionale aggiornata sulla base delle risultanze del rendiconto 2020, di cui all'allegato A), come dimostrato nella tabella allegata sub D);

RITENUTO inoltre, in base ai fabbisogni programmati per il triennio 2021/2023, di rimodulare la dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ricomprendendo il numero effettivo di dipendenti in servizio e le assunzioni programmate con il presente atto, nel rispetto dei limiti massimi di spesa potenziale, identificati nel limite sopra individuato per il rispetto della soglia di virtuosità, definita ai sensi del decreto 17.03.2020, e nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 del decreto 17.03.2020 "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

CONSIDERATO che nella determinazione dell'importo complessivo della spesa di personale, al fine della verifica del rispetto della soglia di virtuosità, rientrano anche componenti di spesa diverse da quelle considerate ai fini della determinazione del costo della dotazione organica (ad es. trattamento accessorio di tutto il personale, lavoro straordinario, buoni mensa ecc.), così come nell'ambito della spesa media di personale riferita al triennio 2011-2013 rientrano componenti di spesa ulteriormente diverse (viene inclusa, ad esempio, la spesa per IRAP, mentre viene esclusa quella per incrementi contrattuali e categorie protette);

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di consentire la verifica del rispetto dei suddetti limiti, individuare gli importi per ciascuno rilevanti, come rappresentato nel prospetto D), inerente il decreto 17.03.2020, e E), riguardante l'art. 1, comma 557-quater della L. 27.12.2006, n. 296, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, ad ogni buon conto, che il rispetto del limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 deve essere accertato, in ciascun esercizio finanziario, con riferimento alla spesa effettivamente stanziata ed impegnata a bilancio (viceversa, ad esempio, nella dotazione organica teorica utilizzata a base del calcolo, tutto il personale assunto a tempo pieno è rilevato in tal modo);

DATO ATTO inoltre che, come evidenziato nel prospetto allegato sub D), la spesa del personale per il triennio 2021/2023, risultante dal fabbisogno approvato con il presente atto, è inferiore al limite previsto nella tabella 1 del decreto 17.03.2020, calcolato ai sensi dell'art. 2, lett. a), del medesimo decreto, e che la variazione agli stanziamenti del bilancio 2021/2023 ai fini della copertura finanziaria del nuovo fabbisogno, nel rispetto degli equilibri pluriennali è stata effettuata con deliberazione consiliare in data odierna;

RAMMENTATO che con la citata deliberazione giuntale n. 72/2020:

- è stata autorizzata la sostituzione del personale in servizio alla data di approvazione dell'atto, nel caso detto personale dovesse cessare a qualsiasi titolo, fatte salve diverse disposizioni della Giunta Comunale, debitamente informata a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e fermo restando il rispetto dei limiti finanziari alla spesa del personale e alle capacità assunzionali;

- è stata demandata al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, sentito il Segretario Generale, la valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti, ivi compreso l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che si procederà all'assunzione del personale previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale mediante indizione di nuovo concorso, utilizzo di graduatoria concorsuale, o esperimento di procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2020, nei limiti della capacità assunzionale come più sopra quantificata, solamente nel caso in cui le procedure di mobilità collettiva di cui all'art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 abbiano esito negativo;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato:

- che l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- che, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 2/2015, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;
- che sono escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 cit.:
  - le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per effetto delle modifiche introdotte al medesimo comma dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni in L. 160/2016;
  - le spese sostenute per l'utilizzo congiunto di personale entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 23/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 50 e 51 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

PRECISATO che, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, e nel rispetto dei limiti di spesa più volte richiamati, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato previste dalla presente deliberazione, potranno essere effettuate assunzioni a tempo determinato nel rispetto, in ogni caso:

- del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le forme flessibili di lavoro di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pari ad € 23.131,58;
- dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ossia esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
- del limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del CCNL del 21.05.2018;

RIBADITO che la spesa derivante dal presente atto è assunta nel rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di all'art. 1, comma 557, L. 27.12.2006, n. 296;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, con conseguente determinazione della dotazione organica, giusta deliberazione di G.C. n. 72 del 12.11.2020, in coerenza con gli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e con le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale approvate con D.M. 08.05.2018, e li ha

- trasmessi tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, come prescritto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- provvede con il presente atto all'aggiornamento della determinazione dei limiti assunzionali sulla base delle risultanze del rendiconto di gestione 2020, come previsto dal decreto 17.03.2020;
  - ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l'anno 2020, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione n. 5 del 10.04.2021 alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione e allo schema del rendiconto della gestione anno 2020;
  - il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2020, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio e documenti allegati, n. 36 del 19.12.2020;
  - rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
  - non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
  - rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
  - ha effettuato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2020, la ricognizione delle eccedenze di personale per il triennio 2021-2023, dando atto che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
  - ha approvato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 10.12.2020, il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198;
  - ha adottato il PEG - Piano della Performance 2021/2023, giusta deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 del 30.12.2020 e n. 5 del 28.01.2021;
  - è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, e s.m.i.;
  - ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

DATO ATTO che sul presente provvedimento viene acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e del DM 17.03.2020;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 15.06.2015 n. 81;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa in forma palese;

### DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il Comune di San Pietro di Feletto rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del decreto 17.03.2020, in quanto il rapporto tra spese di personale di cui al rendiconto anno 2020 e le entrate correnti per il triennio 2018/2020 è inferiore alla soglia del 26,9% di cui alla tabella 1 del decreto citato, così come evidenziato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che, ai sensi del medesimo decreto 17.03.2020, come si evince dall'allegato sub A), nel triennio 2021/2023 l'Ente può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2020, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, per una somma pari ad € **159.520,53**, e sino ad una spesa complessiva massima di € **899.589,51**;
- di approvare la modifica al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, come illustrato nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di rimodulare la dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ricomprendendo il numero effettivo di dipendenti in servizio e le assunzioni programmate con il presente atto, nel rispetto dei limiti massimi di spesa potenziale, identificati nel limite di spesa per il rispetto della soglia di virtuosità, definita ai sensi del decreto 17.03.2020, e nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, con la precisazione che ai sensi dell'art. 7 del decreto citato *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;
- di dare atto che, come evidenziato nel prospetto allegato sub D), la spesa del personale per il triennio 2021/2023, risultante dal fabbisogno approvato con il presente atto, è inferiore al limite previsto nella tabella 1 del decreto 17.03.2020, calcolato ai sensi dell'art. 2, lett. a), del medesimo decreto, e che la variazione agli stanziamenti del bilancio 2021/2023 ai fini della copertura finanziaria del nuovo fabbisogno è stata effettuata con deliberazione consiliare in data odierna;
- di dare atto che, al fine di consentire un confronto su basi omogenee della spesa della dotazione organica per il triennio di riferimento, rispetto al limite rappresentato dal valore medio della spesa di personale nel triennio 2011-2013, ammontante a € 829.826,43, si è provveduto a raccordare i valori anzidetti, come rappresentato nel prospetto allegato sub E) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta il rispetto

del predetto limite di spesa, fermo restando che lo stesso deve essere accertato, in ciascun esercizio finanziario, con riferimento alla spesa effettivamente stanziata ed impegnata a bilancio;

- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, sentito il Segretario Generale, la valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti, ivi compreso l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001;
- di autorizzare fin d'ora la sostituzione del personale in servizio alla data di approvazione del presente atto, nel caso di sopravvenuta cessazione a qualsiasi titolo, fatte salve diverse disposizioni della Giunta Comunale, debitamente informata a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, e fermo restando il rispetto dei limiti finanziari alla spesa del personale e le capacità assunzionali;
- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e pubblicarlo nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, i dati correlati al piano del fabbisogno di personale di cui al presente atto attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dare atto che deve intendersi conseguentemente modificato il D.U.P. 2021/2023 relativamente alle previsioni inerenti il personale.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

#### DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine della tempestiva copertura dei posti individuati con il presente piano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

**Rizzo Maria Assunta**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*

**Il Segretario Comunale**

**dott.ssa Pol Martina**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*